

STATUTO**"CATTOLICA PER LA TANZANIA ODV"****DEFINIZIONI E FINALITÀ****Art. 1**

È costituita, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, l'Associazione denominata "CATTOLICA PER LA TANZANIA ODV" (di seguito indicata con Associazione).

L'Associazione ha sede legale in Cattolica (RN) all'indirizzo che risulterà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune è deliberato dal Consiglio direttivo.

L'Associazione si configura come associazione non riconosciuta a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice civile.

L'Associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.

L'Associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione nemmeno indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art. 2

L'Associazione, che opera sia in Italia che all'estero mediante attività di volontariato inteso come espressione di partecipazione e pluralismo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente a favore di terzi, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 lett.:

- ✓ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;
- ✓ n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- ✓ r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- ✓ u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/17
- ✓ v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare, l'Associazione si propone di svolgere, in maniera autonoma o in collaborazione con altre associazioni, enti pubblici e soggetti privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell'Associazione, attività volte:

- al miglioramento delle condizioni di vita delle persone e soprattutto dei bambini in condizioni economico-sociali di difficoltà grave o in soglia di povertà e alla loro assistenza sociale e socio-sanitaria;
- alla promozione della conoscenza delle problematiche sociali ed economiche del territorio in cui ha sede l'associazione o dei territori ove operi l'Associazione;
- a favorire l'interscambio nazionale e internazionale tra associazioni, professionisti e altri soggetti che si siano distinti nello svolgimento di attività analoghe a quelle svolte dall'Associazione;
- a promuovere attività di sensibilizzazione e di informazione nei confronti dell'opinione pubblica, traendo lo spunto per avviare un'educazione alle problematiche dello sviluppo attraverso attività di conferenze, incontri, mostre e mediante ogni forma di comunicazione;

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17

Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/17

- alla promozione del dialogo al fine di giungere a una migliore comprensione delle diverse culture, mediante contatti e incontri tra i popoli e la popolazione italiana;
- ad incoraggiare, sostenere e incentivare l'attività di volontariato tra gli aderenti e l'intera popolazione locale;
- ad organizzare e promuovere attività ed eventi sportivi, culturali e sociali e a sensibilizzare il pubblico sugli scopi associativi di aiuto alle persone con grave disagio economico-sociale;
- a sostenere lo sviluppo della persona in tutte le sue fasi della vita e di bisogno, in particolare a favore delle categorie più deboli e delle persone in stato di fragilità socio-economica, sia in Italia che all'estero;
- a favorire a livello locale la diffusione del valore della solidarietà e la difesa della dignità dell'uomo e della donna, il rispetto e l'affermazione dei diritti degli individui e dei popoli basata sulla conoscenza, diffusione, difesa ed esercizio dei diritti umani;
- a promuovere e realizzare, sia in Italia che all'estero, attività di assistenza, anche di tipo materiale, nei confronti di quanti vivono in condizioni di emarginazione, di disagio sociale ed economico e di vulnerabilità sociale.
- Ad entrare in contatto con la realtà di questi paesi per sostenere e collaborare a progetti rivolti a migliorare le condizioni di vita di quelle popolazioni.

In tale ottica l'associazione si impegna, direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti e/o anche mediante tramite supporto economico, nella realizzazione progetti di vario tipo in Tanzania ed anche sul territorio nazionale per dare fattivo sostegno e per portare aiuto alle popolazioni, alle persone, alle istituzioni, a chiunque si trovi in grave difficoltà anche a seguito di eventi calamitosi.

L'Associazione intende perseguire l'obiettivo di promuovere una cultura orientata alla solidarietà umana favorendo anche forme di collaborazione internazionale e promuovendo iniziative rivolte ad affrontare i problemi dei paesi in via di sviluppo promuovendo e impegnandosi fattivamente per la realizzazione di progetti, in particolare in Tanzania, in ambito dell'educazione e del sostegno economico/alimentare/sociale di persone o famiglie in stato di indigenza e/o di bisogno.

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, in ogni caso entro i limiti previsti dal d.lgs. 117/2017.

Art. 3

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, pure mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di

modico valore così come previsto dall'art.7 del D. Lgs. n.117/2017.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune e ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, sempre nel rispetto della normativa di riferimento.

GLI ASSOCIATI

Art. 4

All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che ne condividano le finalità e si impegnino a perseguirne lo scopo e a rispettarne lo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere soci solo persone fisiche. Il numero degli aderenti è illimitato.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo ed ai diritti che ne derivano.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo comunica all'interessato la deliberazione e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante socio non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di chiedere che contro il provvedimento si pronunci l'assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore o colui che esercita la responsabilità genitoriale, che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Art. 5

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto, alla elezione degli organi sociali dell'Associazione e all'approvazione del bilancio. Per gli associati minori di età, il diritto di voto attivo è esercitato dall'esercente la potestà genitoriale.
- godere dell'elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni acquisiranno al compimento della maggiore età il diritto a essere candidati a una carica elettiva dell'Associazione.

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17

Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/17

- prendere visione dei libri sociali previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio direttivo dovrà garantire l'accesso ai libri sociali entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. La consultazione dei libri sociali potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione della vita associativa, durante gli orari indicati dall'Associazione stessa. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza.



Art. 6

L'associato è tenuto a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; tale quota potrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 7

La qualifica di associato si perde per

- 1) recesso,
- 2) esclusione,
- 3) decadenza per morosità,
- 4) morte.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati. Il recesso produce effetto dall'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- si appropri indebitamente dei fondi associativi, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- faccia azioni di denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
- arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato, con motivazione, in forma scritta. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, previo sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna ulteriore formalità, salvo specifica annotazione sul libro degli associati.

Gli associati receduti, esclusi, deceduti o soggetti a scioglimento, non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE**Art. 8**

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività di interesse generale;
- g) entrate e provenienti da attività;
- h) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
- i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
- j) rendite patrimoniali
- k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore consentita dal D.Lgs. 117/17.

**Art. 9**

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo, deve predisporre il bilancio, a norma dell'art. 13 D.Lgs. 117/2017, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deve essere all'uopo convocata entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In ipotesi di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il bilancio dovrà menzionare il carattere secondario e strumentale delle stesse.

Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i dieci giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 18.

Art. 10

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il proprio patrimonio per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ORGANI SOCIALI**Art. 11**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione: il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17

Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/17

Art. 12

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti gli associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'assemblea può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento dell'associato in Assemblea può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa all'adunanza e che esercita il diritto di voto.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b. elegge, previa determinazione del numero dei componenti per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
- c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
- d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva eventuali regolamenti dei lavori assembleari;
- g. delibera l'esclusione degli associati dell'Associazione;
- h. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- i. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro i cinque mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avvenire entro venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.

La convocazione dell'assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato da spediti, anche con mezzo elettronico, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo, presso la sede sociale o altrove purché in Italia, della prima e della eventuale seconda convocazione che deve avvenire almeno a distanza di un giorno dalla prima.

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17

Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/17

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.

Art. 15

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli associati, in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.



Art. 16

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea chiamata a deliberare in merito a modifiche statutarie, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in proprio o per delega; nella eventuale seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita se presente almeno la metà degli associati e delibera col voto favorevole dei due terzi degli intervenuti, in proprio o per delega.

Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Vige il principio di una testa, un voto.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo, Organo di amministrazione, è formato da un numero dispari di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici eletti dall'Assemblea degli associati. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro

dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo decade e quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente il Segretario ed il tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che può delegare anche in parte ad uno o più dei suoi membri.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) predisporre il bilancio;
- c) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d) proporre i provvedimenti di esclusione degli associati;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione assembleare, incluso quello per la definizione dei criteri per i rimborsi spese ai volontari;
- f) individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli eventuali orientamenti espressi dell'assemblea degli associati;
- g) delegare il Presidente a stipulare gli atti ed i contratti inerenti all'attività sociale;
- h) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- i) deliberare su tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale e la modalità del suo versamento.



Art. 20

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta a ciascun componente da spedirsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte dell'interessato, non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La riunione del Consiglio direttivo può essere anche tenuta con l'ausilio di strumenti informatici. L'intervento del Consigliere può pertanto avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, così pure il voto può essere esercitato in via elettronica, purché sia sempre possibile verificare l'identità del componente che partecipa alla seduta e che esercita il diritto di voto.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di chi ha svolto le funzioni di

Atto esente da bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.Lgs. 117/17

Atto esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.Lgs. 117/17

segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti a disposizione degli associati che richiedano di consultarli.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria anche di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Art. 23

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 24

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
- cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente del Consiglio Direttivo, escluso il Presidente.

Art. 25

L'Amministratore ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
- cura la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 26

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/2017 o qualora l'assemblea lo ritenga opportuno.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale, nel caso sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può essere monocratico oppure costituito in composizione collegiale. Quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi, di cui un presidente, e due supplenti, eletti dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l'assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31 D.Lgs. 117/2017 e qualora l'organo di controllo non eserciti anche il controllo contabile, l'associazione deve provvedere alla nomina di un Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Il revisore legale dei conti o la società di revisione esercitano il controllo contabile ai sensi di legge e predispongono ogni anno la relazione al bilancio. Restano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il loro mandato termina nella data in cui è fissata l'assemblea che approva il bilancio relativamente al terzo esercizio del mandato.

GRATUITÀ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 28

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito, salvo i componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 29

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore e comunque a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo Settore e comunque a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e, in quanto compatibile ed in via residuale, al Codice Civile.

Il Presidente

Aglio Maurizio

Il Segretario

Federico Ben. Pepp



9,
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE "CATTOLICA PER LA TANZANIA"

MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017 N. 117 (ART. 101, COMMA 2)



Il giorno 30 del mese di dicembre anno 2023 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

In seconda convocazione, dato che in prima l'assemblea era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Cattolica per la Tanzania dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig Bersani Fausto.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea n 10 soci su un totale di 13 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione.

Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del D. Lgs. 117/2017 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV. Dopo un breve dibattito lo statuto e l'integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. 117/2017.

Il Presidente inoltre provvederà alla comunicazione all' Agenzia delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 23 previa redazione del presente verbale.

L'assemblea all'unanimità da mandato al consiglio direttivo di apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie all'iscrizione al RUNTS

Il Segretario

Freda Berni Gaggi

Il Presidente

Miguel Meli Zizi

Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (TG3)
il 4 GEN. 2024 al n. 26 serie *VE*
e riscossi euro *Esente* con F24/F23 del

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Domenica Gemignani

